Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
UFFICIO CACCIA PESCA
ufficio.caccia.pesca@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445205-445209
AR/GB

Rif. progr. int._____ Classifica: _____

Allegati n._____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec._____

Spett.li Presidenti
degli ATC e dei CA della
Provincia di Cuneo

LORO SEDI

e p.c.

Al Commissario ad acta per la PSA
della Regione Piemonte
dott. Giorgio Sapino

Al G.O.T.R. della Regione Piemonte

Al Coordinatore del G.O.T. Cuneo
Dott. Roberto Sapino

Al Dipartimento di Prevenzione-Servizio
Veterinario dell'ASL CN1

Al Dipartimento di Prevenzione-Servizio
Veterinario dell'ASL CN2

Al Comandante
della Polizia Locale provinciale
Commissario Valerio Civallero

LORO SEDI

VIA PEC

Oggetto: Comunicazione approvazione della modifica al Regolamento per gestione compensi ai soggetti con requisiti per collaborare alle misure di gestione della specie cinghiale

Con la presente si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta del 27 luglio c.a. ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione dei compensi per le attività di controllo della specie cinghiale nel contrasto alla peste suina africana, di cui si allega copia.

Il nuovo sistema di incentivi recepisce le più recenti disposizioni del Commissario Straordinario alla PSA e introduce una differenziazione dei compensi in base alle diverse zone individuate dall'Ordinanza n. 4/2026, tenendo conto del diverso livello di rischio epidemiologico presente sul territorio. Le aree interessate comprendono le zone soggette a restrizione I, II e III, le Zone di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), le zone di riduzione della densità del cinghiale e le

eventuali Zone Bianche in cui ottenere un "vuoto biologico" mediante un depopolamento ancora più intenso del cinghiale individuate dalle autorità competenti.

Particolare attenzione è stata riservata all'incremento degli incentivi per l'abbattimento delle femmine adulte e subadulte, considerate dagli esperti la categoria più rilevante per ridurre la capacità riproduttiva della specie e, conseguentemente, la consistenza complessiva della popolazione di cinghiali. Per questo motivo il compenso nelle zone più sensibili è stato elevato fino a 90 euro per giornata di attività in presenza dell'abbattimento di almeno una femmina adulta o subadulta, valore individuato anche sulla base dei criteri adottati a livello europeo e già applicati dalle Aziende Sanitarie Locali del territorio.

Nelle aree sottoposte a particolari misure di contrasto alla PSA, il nuovo Regolamento prevede inoltre compensi maggiorati sia per gli interventi individuali sia per quelli collettivi, con importi che possono raggiungere i 270 euro per giornata nel caso di attività collettive particolarmente efficaci e caratterizzate dall'abbattimento di più femmine adulte o subadulte.

Entrando nel dettaglio, l'art. 4 del Regolamento stabilisce i seguenti importi suddivisi in base al numero di capi abbattuti e alla zona dove viene svolta l'attività di depopolamento:

- Se gli interventi vengono effettuati in **zona indenne** (come definita al punto 6 dell'art.3):
  1. per la **"*giornata*" di collaborazione individuale**, consistente in un intervento di contenimento in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
     a. **Euro 50,00**;
  2. per la **"*giornata*" di attività collettiva**:
     a. **Euro 100,00** a condizione che siano abbattuti uno o due capi;
     b. **Euro 150,00** a condizione che siano abbattuti tre o più capi;
- Se gli interventi vengono effettuati nelle **zone di cui ai punti da 1 a 5** (come definite all'art. 3):
  1. per la **"*giornata*" di collaborazione individuale**, consistente in un intervento di contenimento in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
     a. **Euro 60,00** per l'abbattimento di uno o più capi maschi o rossi o striati;
     b. **Euro 90,00** se negli abbattimenti è presente almeno 1 capo di femmina adulta o subadulta;
  2. per la **"*giornata*" di attività collettiva**:
     a. **un minimo di Euro 120,00** a condizione che siano abbattuti uno o due capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori, aumentato fino a **un massimo di Euro 180,00** nel caso di abbattimento di due femmine adulte o subadulte; nel caso di abbattimento di 2 capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
        i) **Euro 60,00** per l'abbattimento di capi maschi o rossi o striati;
        ii) **Euro 90,00** per l'abbattimento di capi di femmina adulta o subadulta;
     b. **un minimo di Euro 180,00** a condizione che siano abbattuti tre o più capi, aumentato fino a **un massimo di Euro 270,00** nel caso di abbattimento di tre femmine adulte o subadulte; sarà quindi riconosciuto un compenso pari a:
        i) **Euro 60,00** per l'abbattimento di capi maschi o rossi o striati;
        ii) **Euro 90,00** per l'abbattimento di capi di femmina adulta o subadulta;

Al fine di massimizzare l'attività di contrasto alla PSA tramite l'abbattimento di cinghiali nelle zone più sensibili individuate dal Commissario e favorire gli interventi di controllo collettivi, **si richiede di dare la massima diffusione ai propri soci e iscritti di questa nota e del Regolamento trasmesso in allegato.**

Si prega cortesemente di **confermare l'avvenuta trasmissione/comunicazione** ai soci e iscritti all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo tramite PEC all'indirizzo protocollo@provincia.legalmail.it.

L'Ufficio Caccia e Pesca (ufficio.caccia.pesca@provincia.cuneo.it) e la Polizia Locale provinciale (ufficio.polizia.locale@provincia.cuneo.it) sono a disposizione per chiarimenti e per qualsiasi eventualità di competenza.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

Referenti:
Dott.ssa Graziella Culasso 0171 445 209
ufficio.caccia.pesca@provincia.cuneo.it

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE NEL CONTRASTO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ART. 1

Il presente Regolamento aggiorna il precedente adottato con la D.C.P n. 64 del 31/10/2024 e la successiva modifica approvata con D.C.P. n. 10 del 26/02/2026 per analoghe finalità e disciplina le modalità e le forme dei compensi ai soggetti con requisiti per collaborare alle attività di contenimento della specie cinghiale ai sensi di quanto previsto nel Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per il controllo della Peste Suina Africana (PSA) e il depopolamento della specie cinghiale, e delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, contenenti le misure di eradicazione e di sorveglianza della Peste Suina Africana.

ART. 2

La Provincia di Cuneo, considerate la presenza di un importante focolaio di PSA nel nord Italia e le rilevanti ricadute negative, sia economiche che sociali, che si avrebbero con il diffondersi della malattia nel più importante distretto suinicolo del Piemonte che insiste nel proprio territorio, e considerato altresì che nel 2024 e nel 2025 è stato registrato un rilevante aumento degli abbattimenti di capi di cinghiale nell'attività di depopolamento rispetto agli anni precedenti anche a seguito dell'adozione del Regolamento di cui alla D.C.P. 64 del 31/10/2024, e constatata la necessità di favorire gli interventi anche alla luce della pianificazione regionale e delle Ordinanze del Commissario straordinario volte a contrastare la diffusione della PSA, ritiene opportuno continuare a riconoscere un compenso ai soggetti attuatori delle misure finalizzate al depopolamento della specie cinghiale sia nelle aree indenni da PSA, sia nelle zone soggette a restrizione, sia nelle zone di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) o nelle altre zone previste dalle Ordinanze commissariali vigenti, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

ART. 3

Gli attuatori dei Piani di controllo deputati agli interventi di depopolamento della specie cinghiale sono individuati dall'art. 19 della L. 157/1992 e s.m.i. e sono coordinati dalla Polizia Locale della Provincia di Cuneo.

Gli attuatori, di seguito indicati anche come operatori, che possono beneficiare del compenso svolgono l'attività di controllo del cinghiale esclusivamente su base volontaria.

I compensi sono calcolati sulla base dell'attività di collaborazione svolta, considerando l'unità temporale minima della *"giornata"* come base di calcolo, la cui durata complessiva (anche interrotta da pause od anche a scavalco tra due giorni) non deve eccedere le 24 ore, conteggiate dal momento dell'inizio dell'attività.

Le attività oggetto di compenso interessano tutto il territorio della Provincia di Cuneo e sono finalizzate esclusivamente al depopolamento della specie cinghiale.

Il territorio interessato dalle misure di contrasto alla PSA, sulla base di quanto riportato sull'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026, viene così suddiviso:

1) **Zona CEV** (Zona di Controllo dell'Espansione Virale): la zona individuata a ridosso delle barriere e/o all'interno delle zone soggette a restrizione, considerata ad elevato rischio di diffusione della malattia. In tale zona si applicano specifiche misure di sorveglianza e depopolamento (art. 3, comma 3);
2) **Zone soggette a restrizione II e III**: le aree classificate come Restrizione II e III ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. In tali zone il depopolamento è autorizzato attraverso forme di controllo faunistico, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla «cerca», a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con tre cani e un massimo di venti persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno (art. 4, comma 1);
3) **Zone soggette a restrizione I**: le aree classificate come Restrizione I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. In tali zone il depopolamento deve raggiungere almeno il 150% degli abbattimenti effettuati l'anno precedente all'inclusione nella restrizione (art. 4, comma 4);
4) **Zona di riduzione della densità del cinghiale**: è una fascia di circa 20 km che si estende dal bordo esterno della Zona CEV oppure della Zona soggetta a restrizione I quando quest'ultima è esterna alla CEV. Deve ricadere in territorio indenne e ha l'obiettivo di ridurre drasticamente la densità del cinghiale. L'elenco dei comuni e delle UDG interessate è definito con nota del Commissario Straordinario (art. 5, comma 1);
5) **Zona Bianca**: area che può essere individuata dal Commissario Straordinario, sia all'interno delle zone soggette a restrizione I sia in aree indenni, con l'obiettivo di ottenere un "vuoto biologico" mediante un depopolamento ancora più intenso del cinghiale (art. 4, comma 4);
6) **Zone indenni**: possono essere considerate "zone indenni" tutte le aree del territorio che non rientrano nelle categorie precedenti e che non sono soggette a restrizioni per PSA, nelle quali trovano applicazione le misure previste dall'art. 11 ("Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia").

Per essere ammessa all'eventuale compenso, ogni "*giornata*" di attività degli attuatori deputati agli interventi di controllo del cinghiale dovrà:

- rientrare tra le attività di controllo previste dal Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie cinghiale nelle zone indenni da PSA;
- rientrare tra le attività di controllo previste dalle Ordinanze del Commissario straordinario alla PSA;
- essere coordinata dalla Polizia Locale provinciale e integrata dalle informazioni relative all'intervento richieste nella modulistica predisposta dalla Provincia di Cuneo e resa disponibile sul sito internet www.provincia.cuneo.it nella sezione dedicata alla gestione faunistico ambientale;
- comportare l'effettivo utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'operatore;
- comportare l'abbattimento di uno o più cinghiali.

L'attività potrà avvenire:

- in forma individuale, con un singolo operatore;
- in forma collettiva, con cinque o più operatori, che intervengono secondo le modalità specificate nelle Ordinanze del Commissario alla PSA e nei Piani regionali.

Non sarà ammessa a compenso ogni altra attività di collaborazione che non rientri tra quelle espressamente indicate nel presente articolo.

Il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente articolo comporta l'inammissibilità dell'attività svolta al riconoscimento del compenso.

Sono esclusi dal compenso gli interventi degli operatori rientranti nella casistica della cosiddetta "*autodifesa*", con interventi urgenti sui terreni in loro diretta gestione.

ART. 4

I compensi saranno riconosciuti nei limiti delle risorse messe a disposizione della Provincia dalla Regione Piemonte e/o da altri soggetti privati nell'anno 2026 e seguenti.

La Provincia di Cuneo si riserva, nei limiti delle risorse economiche assegnate al settore competente in materia, di concorrere ai compensi degli operatori.

La differenziazione del compenso in funzione della classe e del sesso dei capi abbattuti, nonché delle aree di intervento definite dal Commissario Straordinario alla PSA, è finalizzata a favorire il massimo prelievo delle femmine adulte e sub-adulte, in quanto maggiormente efficace ai fini della riduzione della dinamica di accrescimento della popolazione di cinghiale, incentivando altresì il prelievo di cinghiali (maschi o rossi e striati di entrambi i sessi) nelle zone più sensibili individuate nell'Ordinanza n. 4/2026.

Il compenso sarà riconosciuto nelle seguenti misure:

- Se gli interventi vengono effettuati in **zona indenne** (come definita al punto 6 dell'art.3):
  1. per la **"*giornata*" di collaborazione individuale**, consistente in un intervento di contenimento in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
     a. **Euro 50,00**;
  2. per la **"*giornata*" di attività collettiva**:
     a. **Euro 100,00** a condizione che siano abbattuti uno o due capi;
     b. **Euro 150,00** a condizione che siano abbattuti tre o più capi;
- Se gli interventi vengono effettuati nelle **zone di cui ai punti da 1 a 5** (come definite all'art. 3):
  1. per la **"*giornata*" di collaborazione individuale**, consistente in un intervento di contenimento in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
     a. **Euro 60,00** per l'abbattimento di uno o più capi maschi o rossi o striati;
     b. **Euro 90,00** se negli abbattimenti è presente almeno 1 capo di femmina adulta o subadulta;
  2. per la **"*giornata*" di attività collettiva**:
     a. **un minimo di Euro 120,00** a condizione che siano abbattuti uno o due capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori, aumentato fino a **un massimo di Euro 180,00** nel caso di abbattimento di due femmine adulte o subadulte; nel caso di abbattimento di 2 capi, sarà riconosciuto un compenso pari a:
        i) **Euro 60,00** per l'abbattimento di capi maschi o rossi o striati;
        ii) **Euro 90,00** per l'abbattimento di capi di femmina adulta o subadulta;
     b. **un minimo di Euro 180,00** a condizione che siano abbattuti tre o più capi, aumentato fino a **un massimo di Euro 270,00** nel caso di abbattimento di tre femmine adulte o subadulte; sarà quindi riconosciuto un compenso pari a:
        i) **Euro 60,00** per l'abbattimento di capi maschi o rossi o striati;
        ii) **Euro 90,00** per l'abbattimento di capi di femmina adulta o subadulta;

Negli interventi collettivi, il compenso sarà accreditato al responsabile dell'intervento.

I capi di cinghiale abbattuti nelle attività di controllo non potranno essere oggetto di ulteriore compenso da parte di altri soggetti pubblici.

La documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi, finalizzata all'erogazione del compenso delle casistiche sopra riportate sarà tempestivamente trasmessa alla Provincia di Cuneo dagli operatori.

Le informazioni di dettaglio saranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Cuneo www.provincia.cuneo.it nella sezione dedicata alla gestione faunistico ambientale.

ART. 5

Il riconoscimento e la successiva erogazione del compenso per ciascun operatore o per il responsabile dell'attività collettiva, in attuazione delle sopraindicate disposizioni, avverrà applicando i seguenti criteri:

- il compenso per le "*giornate*" di attività ammissibili sarà riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, procedendo al finanziamento delle "*giornate*" in ordine cronologico di effettuazione (considerando la data di inizio dell'intervento nel caso in cui l'attività ricada a scavalco su due giorni) e, per le "*giornate*" svolte nella stessa data, parimenti in ordine cronologico, dando priorità all'intervento iniziato per primo;
- la liquidazione e l'erogazione dei rimborsi riconosciuti saranno effettuate semestralmente, a consuntivo ed a patto che tutta la documentazione necessaria sia stata trasmessa alla Provincia.

In relazione alla rendicontazione degli interventi trasmessi dai soggetti di cui all'art. 3, la Provincia si riserva di procedere a controlli a campione circa gli esiti dei medesimi interventi, così come dettagliato nell'art. 6.

Il compenso sarà previsto per tutte le annualità in cui la Regione Piemonte e/o la Provincia di Cuneo e/o altri soggetti privati renderanno disponibili risorse finanziarie destinate al sostegno della collaborazione degli operatori nelle attività relative al controllo del cinghiale finalizzato all'eradicazione della PSA e sarà commisurato all'entità delle risorse stesse.

La Provincia si riserva, in ogni caso, di apportare alle presenti disposizioni quelle modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle finalità di contenimento da perseguire e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla PSA e/o in relazione alla disponibilità dei fondi allocati e resi effettivamente disponibili e/o delle metodologie di intervento ritenute maggiormente efficaci per contrastare la diffusione della PSA.

ART. 6

Tutti i capi abbattuti dovranno essere tempestivamente comunicati dal singolo operatore o dal responsabile dell'intervento collettivo alla Polizia Locale provinciale entro 12 ore dall'abbattimento.
Il personale della Polizia Locale provinciale si riserva di effettuare, a campione ed entro le 24 ore dalla segnalazione dell'abbattimento di un cinghiale, controlli sui capi abbattuti presso il luogo in cui è conservato l'animale; nel frattempo, il cinghiale dovrà restare a disposizione per gli eventuali controlli.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, il capo non sia a disposizione della Polizia Locale provinciale per i controlli nelle 24 ore successive alla segnalazione dell'abbattimento, non si procederà all'erogazione del compenso per la giornata di attività.

In caso di false attestazioni di abbattimenti di cinghiali, oltre al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite da parte della Provincia di Cuneo, la Polizia Locale provinciale procederà con gli atti d'ufficio previsti dalla norma.

Ulteriori controlli potranno essere disposti ed effettuati, anche a campione, dal personale della Provincia di Cuneo per tutte le casistiche ammesse al rimborso spese.

ART. 7

Si precisa che è esclusa in modo tassativo la remunerazione dell'attività svolta, che viene prestata dall'operatore in modo totalmente gratuito, libero e volontaristico senza alcun obbligo di prestazione o vincolo, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia, misure di sicurezza incluse, e delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale provinciale, rispetto che non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione, in quanto semplice applicazione operativa delle disposizioni contenute nei Piani, Ordinanze ed atti vigenti in materia di controllo della specie cinghiale e della PSA e, in quanto tali, obbligatorie e vincolanti.

La somma corrisposta per le attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento si intende erogata a titolo di mero rimborso parziale e forfettario delle spese sostenute dall'operatore a beneficio della Provincia.

La Provincia di Cuneo, con successivi provvedimenti, stabilirà le modalità di erogazione dei compensi, dandone idonea pubblicità.